

## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile.

### SEZ. I) INFORMAZIONI SU PASVIM

**Partner Sviluppo Imprese S.p.A. – PASVIM**

**Sede Legale ed Operativa:** via Bordononi, 12 – 27100 Pavia

Tel.: 0382-23285 Fax: 0382-25840

Capitale sociale al 25.01.2017: € 14.850.000,00

Codice Fiscale e Partita IVA: 01861900189. Numero di iscrizione al REA di Pavia: 227094

Iscritta in data 19.01.2009 nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93 al numero 32502.7

Indirizzo internet: [www.pasvim.it](http://www.pasvim.it) - Indirizzo e-mail: [info@pasvim.it](mailto:info@pasvim.it)

### SEZ. II) CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA E RISCHI DEL CLIENTE

La garanzia di PASVIM è a prima richiesta e favorisce il finanziamento al Cliente da parte delle banche convenzionate.

La Garanzia comporta l'assunzione, da parte di PASVIM, dell'obbligazione di pagare alla Banca a sua semplice richiesta l'importo che risulti dovuto a seguito dell'insolvenza del Cliente.

PASVIM rilascia la garanzia secondo quanto previsto e disciplinato dalle convenzioni quadro e dagli accordi commerciali vigenti con la Banca e con il Confidi.

L'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito [www.pasvim.it](http://www.pasvim.it).

I clienti di PASVIM sono lavoratori autonomi o delle imprese del Commercio, Turismo e Servizi, dell'Artigianato e dell'Industria e che hanno sede nel territorio italiano.

La Garanzia è calcolata percentualmente sull'intero ammontare del finanziamento accordato dalla Banca ed è rilasciata, di norma:

- nella misura massima del 50% per le operazioni e i servizi a breve termine e di medio/lungo termine non supportate da garanzia ipotecaria;
- nella misura massima del 30% per le operazioni con garanzia ipotecaria.

**In caso di richiesta del cliente la garanzia rilasciata da PASVIM può essere assistita, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) per le PMI (L. 662/96).**

In questo caso il cliente si impegna a fornire a PASVIM tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla garanzia del Fondo e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del gestore del Fondo degli organismi regionali, nazionali e comunitari.

La garanzia a prima richiesta su finanziamento assistito da garanzia FCG può essere concessa fino ad un massimo dell'80% del finanziamento erogato dalla banca. Sono sempre a carico di PASVIM, gli oneri di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Sono escluse operazioni in valuta diversa dall'Euro.

Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca erogatrice, nei tempi e nelle forme concordate, quanto da questa corrisposto o messo a disposizione (a titolo, ad esempio, di apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, mutui, sconti di portafoglio, etc.).

Il principale rischio per il Cliente è costituito, in caso di escussione della Garanzia, dall'obbligo di corrispondere a PASVIM una somma pari a quella versata da PASVIM alla Banca, gli eventuali interessi, anche di mora, maturati dalla data in cui PASVIM ha pagato la Banca, le spese, anche tributarie e giudiziarie e ogni altro accessorio, sostenute da PASVIM in sede di rivalsa nei confronti del Cliente insolvente.

PASVIM non è tenuta a dare al Cliente preavviso e denuncia di pagamento (art. 1952 c.c.).

Il Cliente e gli eventuali garanti del Cliente, sono tenuti a corrispondere a PASVIM le somme dovute a qualsivoglia titolo ai sensi del Contratto e della Garanzia immediatamente e a semplice richiesta scritta di PASVIM.

### SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

Tutte le commissioni riportate in valore percentuale annuo, **sono calcolate per tutta la durata (anno o frazione) della garanzia sull'intero importo del finanziamento accordato dalla Banca**, ancorché parzialmente utilizzato e/o erogato.

#### 1. COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

##### A. COMMISSIONE DI GARANZIA

E' un costo corrispettivo - una tantum -, che il Cliente versa per attivare la garanzia rilasciata da PASVIM ed è relativo all'intera durata della sottostante operazione.

L'efficacia della garanzia è subordinata al versamento delle commissioni di garanzia.

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MINIMO	COSTO MASSIMO
Commissione di garanzia <sup>(1) (2)</sup>	minimo € 150,00 (centocinquanta/00)	massimo 2,00% annuo dell'importo finanziamento erogato

(1) Addebito commissioni: in anticipo

(2) Modalità di pagamento: in unica soluzione (una tantum)

**B. SPESE D'ISTRUTTORIA**

Le spese di istruttoria (utilizzo risorse umane, materiale di consumo, spese amministrative, corrispondenza e costi d'analisi), sono calcolate in misura fissa o percentuale sulla base del finanziamento garantito e della complessità della pratica secondo lo schema allegato sottodescritto.

Le spese d'istruttoria sono dovute anche in caso di esito negativo della richiesta di garanzia e/o rinuncia del Cliente alla garanzia dopo la conclusione della fase d'istruttoria.

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MINIMO	COSTO MASSIMO
Spese di istruttoria garanzia <sup>(1) (2)</sup>	0,30% annuo dell'importo finanziamento erogato minimo € 150 (centocinquanta/00)	€ 1.000,00 (mille/00)

(1) Addebito commissioni: in anticipo

(2) Modalità di pagamento: in unica soluzione (una tantum)

**C. SPESE DI RILASCIO**

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MASSIMO
Spese di rilascio (rimborso forfettario)	massimo € 00,00 (zero/00)

**2. COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (FCG) PER LE PMI (L. 662/96 )**
**A. COMMISSIONE DI GARANZIA**

E' un corrispettivo - **una tantum** -, che il Cliente versa per attivare la garanzia rilasciata da PASVIM ed è relativo all'intera durata della sottostante operazione.

La validità della garanzia è subordinata al versamento delle commissioni di garanzia .

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MINIMO	COSTO MASSIMO
Commissione di garanzia <sup>(1) (2)</sup>	minimo € 200,00 (duecento/00)	massimo 1,40% dell'importo finanziamento erogato

(1) Addebito commissioni: in anticipo

(2) Modalità di pagamento: in unica soluzione (una tantum)

**B. SPESE D'ISTRUTTORIA**

Le spese di istruttoria (utilizzo risorse umane, materiale di consumo, spese amministrative, corrispondenza e costi d'analisi), sono calcolate in misura fissa o percentuale sulla base del finanziamento garantito e della complessità della pratica secondo lo schema allegato sottodescritto.

Le spese d'istruttoria sono dovute anche in caso di esito negativo della richiesta della garanzia e/o rinuncia del Cliente alla garanzia dopo la conclusione della fase d'istruttoria.

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO FISSO
Spese di istruttoria garanzia <sup>(1) (2)</sup>	€ 250,00 (duecentocinquanta/00)

(1) Addebito commissioni: in anticipo

(2) Modalità di pagamento: in unica soluzione (una tantum)

**C. SPESE DI RILASCIO**

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MASSIMO
Spese di rilascio (rimborso forfettario)	massimo € 0,00 (zero/00)

**3. COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA**

La commissione per il servizio di gestione della garanzia è un costo - **una tantum** -, versato all'atto di attivazione di una o più delle attività sotto indicate e relativo all'intera durata dell'operazione per l'importo residuo del finanziamento oggetto di una delle sotto riportate attività.

ATTIVITA'/PRODOTTO	COMMISSIONE	MINIMO
Costi della garanzia per moratorie	massimo 1,00%	€ 150,00 (centocinquanta,00)
Costi della garanzia per allungamenti mutui	massimo 1,00%	€ 150,00 (centocinquanta,00)
Costi della garanzia per piani di rientro	massimo 0,60%	€ 150,00 (centocinquanta,00)

Oltre alla commissione di garanzia calcolata di cui sopra, ad ogni richiesta, anche ad esempio in caso di accollo, viene applicata una spesa di gestione garanzia sulla base dell'importo finanziato e della complessità della pratica secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MINIMO	COSTO MASSIMO
Spese di gestione Garanzia	0,30% annuo dell'importo del finanziamento erogato minimo € 150 (centocinquanta/00)	€ 1.000,00 (mille/00)

**COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (FCG) PER LE PMI (L. 662/96)**

La commissione per il servizio di gestione della garanzia è un costo - **una tantum** -, versato all'atto di attivazione di una o più delle attività sotto indicate e relativo all'intera durata dell'operazione per l'importo residuo del finanziamento oggetto di una delle sotto riportate attività.

ATTIVITA'/PRODOTTO	COMMISSIONE	MINIMO
Costi della garanzia per moratorie	massimo 1,40%	€ 200,00 (duecento/00)
Costi della garanzia per allungamenti mutui	massimo 1,40%	€ 200,00 (duecento/00)
Costi della garanzia per piani di rientro	massimo 1,40%	€ 200,00 (duecento/00)

Oltre alla commissione di garanzia calcolata di cui sopra, ad ogni richiesta, anche ad esempio in caso di accollo, viene applicata una spesa di gestione garanzia sulla base dell'importo finanziato e della complessità della pratica secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MINIMO	COSTO MASSIMO
Spese di gestione Garanzia	0,30% annuo dell'importo del finanziamento erogato minimo € 150 (centocinquanta/00)	€ 1.000,00 (mille/00)

**4. SPESE VARIE**

- A. **Spese per invio comunicazioni periodiche** (art. 119 TUB): **€ 0,00 (zero/00)**
- B. **Spese per informativa pre-contrattuale**: **€ 0,00 (zero/00)**
- C. **Rimborso delle competenze e spese sostenute da PASVIM in caso di escussione della garanzia:**  
**Interessi, anche di mora:** sono determinati per il periodo intercorrente tra la data di rimborso da parte di PASVIM alla Banca e quello di recupero dal Cliente, in base al tasso legale tempo per tempo vigente.  
**Spese sostenute per il recupero del credito:** comprese quelle tributarie e giudiziarie, sostenute da PASVIM e ogni altro accessorio.
- D. **Deposito cauzionale** (se richiesto): **max 5,00%**  
**Il deposito cauzionale è calcolato sull'intero importo del finanziamento ed è versato in unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento.**

**SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI**
**Estinzione anticipata della Garanzia**

La Garanzia si estingue anticipatamente rispetto alla durata definita ai sensi del Contratto al verificarsi di una delle circostanze di seguito individuate:

- mancata erogazione del finanziamento da parte della Banca;
- rinuncia al finanziamento da parte del Cliente;
- rinuncia alla Garanzia da parte della Banca;
- recesso del Cliente.

**Recesso**

Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto mediante comunicazione o notifica effettuate alternativamente presso la sede legale di PASVIM, in Pavia, via Bordini 12 ovvero all'indirizzo p.e.c. pasvim@postacert.cedacri.it.

L'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna penalità o spesa ulteriore, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

Il recesso del Cliente ha effetto nel momento in cui PASVIM riceve specifica liberatoria della Banca finanziatrice beneficiaria della Garanzia.

In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da PASVIM non è previsto, da parte di quest'ultimo, alcun obbligo di rimborso degli importi incassati per le commissioni di garanzia e per le spese di istruttoria.

Tempo massimo di chiusura: 20 giorni dalla ricezione da parte di PASVIM dell'atto liberatorio della Banca erogatrice delle obbligazioni di garanzia assunte da PASVIM.

**Procedura di Reclami**

I reclami vanno inviati all'**Ufficio Reclami** di PASVIM, a mezzo posta ordinaria o per lettera raccomandata A/R a Partner Sviluppo Imprese S.p.A. – PASVIM - Ufficio Reclami, via Bordini, 12 – 27100 – Pavia o per via telematica alla casella di posta elettronica [reclami@pasvim.it](mailto:reclami@pasvim.it).

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami di PASVIM. Se PASVIM riconosce ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti. In caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)<sup>1</sup>.** E' un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche o gli intermediari finanziari, tra cui PASVIM, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'Intermediario (PASVIM). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si possono consultare i siti internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.pasvim.it](http://www.pasvim.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a PASVIM. PASVIM mette a disposizione del Cliente, presso i propri locali e sul proprio sito internet, la guida relativa all'accesso all'ABF.

<sup>1</sup>Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - Se sorge una controversia con PASVIM, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e PASVIM possono attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

#### **Escussione della garanzia a prima richiesta**

I termini e le modalità di escussione della garanzia sono determinati nell'ambito del rapporto convenzionale tra PASVIM e Banca.

PASVIM pagherà, entro il termine previsto dalle Convenzioni, la somma che la Banca richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Cliente, anche eventualmente prima che la Banca stessa tenti direttamente il recupero della somma, dal Cliente o da eventuali garanti del Cliente.

Il Cliente è tenuto quindi a corrispondere a PASVIM una somma pari a quella versata da PASVIM alla Banca, nonché i relativi interessi, anche di mora, le spese, anche tributarie e giudiziarie, sostenute da PASVIM e ogni altro accessorio.

Il Cliente inoltre prende atto che PASVIM conferisce mandato alla Banca al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richiede alla Banca informazioni riguardarti il finanziamento garantito da PASVIM secondo quanto indicato in Convenzione.

Il Cliente esonera espressamente PASVIM dall'onere di preavviso e di denuncia di pagamento (art. 1952 c.c.).

Per qualsiasi controversia, esaurite le eventuali procedure di reclamo e di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario o altro organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

#### **SEZ. V) LEGENDA**

**Società:** Partner Sviluppo Imprese S.p.A. - PASVIM

**Debitore Principale:** è il Cliente di cui PASVIM garantisce l'adempimento.

**Cliente:** il soggetto che rivolge richiesta e, nel caso, ottiene garanzia da PASVIM

**Confidi:** sono i Consorzi e le Società che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, che utilizzano in tutto o in parte risorse provenienti dalle imprese consorziate o clienti per prestare garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Definizione di PMI:** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle micro imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

**Accollo:** Contratto tra un Debitore ed un terzo, in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso un Creditore (articolo 1273 c.c.).

**Una Tantum:** una volta soltanto

**Banca:** Banca, Società di Leasing, Intermediario Finanziario

**Centrale dei Rischi:** è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche ed altri intermediari finanziari vigilati sui crediti che concedono ai loro clienti.

**Cliente al dettaglio:** Persone fisiche che svolgono attività professionale e artigianale, gli enti senza finalità di lucro, microimprese.

**Deposito cauzionale:** Importo in denaro a garanzia di un Contratto.